

COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE

ALBO OPERATORI

NELL'ATTIVITA' DI "*BED AND BREAKFAST*"

Allegato alla delibera C.C. N. 13 del 25.02.2000

INDICE

Articolo 1 – Esercizio dell’attività di “ Bed and Breakfast ”	pag. 1
Articolo 2 – Albo “ Bed and Breakfast ”	pag. 1
Articolo 3 – Requisiti	pag. 1
Articolo 4 – Comunicazione di inizio attività	pag. 2
Articolo 5 – Iscrizione all’Albo	pag. 2
Articolo 6 – Somministrazione prima colazione nell’attività del “ Bed and Breakfast ”	pag. 2
Articolo 7 – Marchio identificativo dell’attività “ Bed and Breakfast ”	pag. 2
Articolo 8 – Sanzioni relative all’irregolare esercizio di attività di “ Bed and Breakfast ”	pag. 3
Articolo 9 –	pag. 3

ARTICOLO 1
Esercizio dell'Attività di **"Bed and Breakfast"**

1. La L.R. 18.4.19976 n. 17, così come integrata dalla L.R. 5.7.1999 N. 17, disciplina l'attività dei "Bed and Breakfast" intendendo per tale il servizio effettuato da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza offrono alloggio e prima colazione in non più di tre camere e con un massimo di 6 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

ARTICOLO 2
Albo "Bed and Breakfast"

1. E' istituito ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 5.7.1999 n. 17 l'Albo degli operatori nell'attività dei "Bed and Breakfast" contenente i seguenti dati:
 - il numero dell'iscrizione;
 - la data dell'iscrizione
 - il nome e cognome dell'interessato
 - l'ubicazione della struttura
 - la ricettività (camere, letti, bagni)
 - periodi di apertura della struttura
 - prezzi per persona e per giorno
2. L'Albo di cui al comma 1 è trasmesso annualmente alla Direzione Regionale del Commercio e Turismo, nonché all'Azienda di Promozione Turistica di Grado e Aquileia entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli aggiornamenti dell'albo, sia per nuove iscrizioni che per cancellazioni in corso d'anno, saranno inviati alla Direzione Regionale del Commercio e turismo e all'Azienda di Promozione Turistica di Grado e Aquileia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio o di cessazione dell'attività;
3. Il Comune pubblicizza l'elenco degli operatori "Bed and Breakfast" mediante esposizione all'albo, in apposte bacheche sul territorio comunale, e tramite l'Azienda di Promozione turistica di Grado ed Aquileia.

ARTICOLO 3
Requisiti

1. Possono essere iscritti all'albo degli operatori "Bed and Breakfast" coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11,12 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e che non siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965 n. 575.

ARTICOLO 4

Comunicazione di inizio attività

1. L'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" è subordinata ad una comunicazione preventiva di inizio dell'attività da presentare annualmente al Comune unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente:
 - dotazione di stanze, letti e bagni
 - conformità dei locali alle norme igienico-sanitarie;
 - tariffe giornaliere che sin intendono praticare;
 - periodo di apertura;
 - possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11,12 e 92 del T.U.L.P.S.;
 - Autocertificazione antimafia

ARTICOLO 5

Iscrizione all'Albo

1. Entro i 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4 il Servizio Tecnico comunale accerta con apposito sopralluogo l'idoneità all'esercizio dell'attività;
2. Effettuato il sopralluogo con esito favorevole, il Servizio Commercio procederà all'iscrizione all'Albo del richiedente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e alle comunicazioni di cui all'art. 2, Il comma;
3. Le comunicazioni di inizio attività complete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del sopralluogo di cui all'art. 78, c5 della L.R. 17/1999 e del numero di iscrizione all'Albo dell'Operatore sono trasmesse alla Direzione Regionale del Commercio e turismo.

ARTICOLO 6

Somministrazione prima colazione nell'attività del "Bed and Breakfast"

1. L'operatore nell'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" deve somministrare esclusivamente a chi è alloggiato cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
2. E' ammessa l'attività di riscaldamento (raffreddamento di cibi e bevande comunque preconfezionate necessaria all'offerta della prima colazione.

ARTICOLO 7

Marchio identificativo dell'attività "Bed and Breakfast"

1. Gli operatori iscritti all'Albo possono affiggere a proprie spese all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività il marchio identificativo dell'attività di "Bed and Breakfast" in Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2635 del 27/8/1999.

ARTICOLO 8

Sanzioni relative all'irregolare esercizio di attività di "Bed and Breakfast"

1. La pubblicizzazione di "Bed and Breakfast" in mancanza dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dal comune dal lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il marchio di cui all'articolo 7 la sanzione è raddoppiata;
3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dal Comune, da lire 200.000 a lire 1.000.000 e restano applicabili eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o statali. In caso di recidiva l'operatore è anche cancellato per un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

ARTICOLO 9

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 18.4.1997 n. 17 e alla L.R. 5.7.1999 n. 17.